




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 4

Luglio – Agosto 2009



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XX n. 4

LUGLIO - AGOSTO 2009

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
DIFESA	9
<i>Loi n. 2009-928 du 29 juillet 2009 de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (J.O. del 31 luglio 2009)</i>	<i>9</i>
Francia	11
DIFESA / SICUREZZA	11
<i>Loi n. 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (J.O. del 6 agosto 2009)</i>	<i>11</i>
Francia	12
FUNZIONARI PUBBLICI.....	12
<i>Loi n. 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (J.O. del 6 agosto 2009)</i>	<i>12</i>
Germania	14
COSTITUZIONE - RIFORMA / SERVIZI DI INFORMAZIONE	14
<i>Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 45d), vom 17. Juli 2009 (BGBl. I, S. 1977) - Legge di modifica della Legge fondamentale (Articolo 45d).....</i>	<i>14</i>
<i>Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes, vom 29 Juli 2009 (BGBl. I, S. 2346) - Legge per l'ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di intelligence della Federazione</i>	<i>14</i>
Germania	16
PROCESSO PENALE	16
<i>Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz), vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2280) - Legge sul rafforzamento dei diritti delle persone offese e dei testimoni nell'ambito del processo penale</i>	<i>16</i>
Germania	18
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	18
<i>Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 1977) - Legge di modifica della legge federale sulla protezione dei dati.....</i>	<i>18</i>

<i>Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften, vom 14. August 2009 (BGBl. I, S. 2254) - Legge di modifica delle disposizioni normative riguardanti la tutela della segretezza dei dati</i>	18
Germania	20
TRATTATO DI PRÜM / GIUSTIZIA - COOPERAZIONE	20
<i>Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Rates 2008/ 615/JI vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, vom 31. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2507) - Legge di attuazione della Decisione del Consiglio 2008/615/CE del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata</i>	20
Regno Unito.....	21
PARLAMENTO.....	21
<i>Parliamentary Standards Act 2009</i>	21
Politiche economiche	23
Francia	25
TURISMO.....	25
<i>Loi n. 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (J.O. del 24 luglio 2009)</i>	25
Germania	26
BANCHE	26
<i>Gesetz zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung vom 17. Juli 2009 - Legge per il perfezionamento della stabilizzazione del mercato finanziario (BGBl. I, S. 1980)</i>	26
Germania	28
EVASIONI FISCALI.....	28
<i>Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz) vom 29. Juli 2009 - Legge per la lotta all'evasione fiscale (BGBl. I, S. 2302)</i>	28
Spagna	29
RADIOTELEVISIONE - FINANZIAMENTI.....	29
<i>Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (BOE núm. 210)</i>	29

Politiche sociali	31
Francia	33
AMBIENTE - TUTELA.....	33
<i>Loi n. 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (J.O. del 5 agosto 2009)</i>	33
Francia	35
SANITA' / OSPEDALI	35
<i>Loi n. 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (J.O. del 22 luglio 2009)</i>	35
Germania	37
AMBIENTE - TUTELA	37
<i>Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 - Legge per la nuova regolamentazione del diritto della protezione della natura e della cura del paesaggio (BGBl. I, S. 2542)</i>	37
Germania	39
TEST GENETICI	39
<i>Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen vom 31 Juli 2009 (Gendiagnostikgesetz - GenDG) - Legge sugli accertamenti genetici sulle persone (BGBl. I, S. 2529)</i>	39
Germania	41
TESTAMENTO BIOLOGICO	41
<i>Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts vom 29. Juli 2009 – Terza legge di modifica della normativa sull'amministrazione di sostegno (BGBl. I, S. 2286)</i>	41
Spagna	43
SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE.....	43
<i>Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (BOE núm. 197)</i>	43
Stati Uniti d'America	44
SANITÀ PUBBLICA	44
<i>America's Affordable Health Choices Act of 2009 (House Resolution 3200)</i>	44
Indice delle voci.....	47

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre luglio-agosto 2009.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

L'insieme dei materiali esaminati comprende, oltre alle principali leggi approvate, anche il progetto di riforma sanitaria negli Stati Uniti portato avanti dal Presidente Obama.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

DIFESA

Loi n. 2009-928 du 29 juillet 2009 de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (J.O. del 31 luglio 2009)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020915137&dateTexte=>)

La legge di programmazione militare 2009-2014 dà attuazione alla nuova strategia di difesa e di sicurezza militare lanciata dal Presidente della Repubblica con il Libro bianco del giugno 2008, nel quadro di una revisione generale delle politiche pubbliche (il Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale è consultabile all'indirizzo <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000341/0000.pdf>).

La legge comporta una riforma di grande ampiezza delle forze armate ridefinendone i compiti, i contratti operativi, il dispiegamento delle varie forze, i *formats* e pone un accento particolare sulla modernizzazione delle strutture. La legge affronta tutte le conseguenze della strategia di difesa e sicurezza nazionale che associa, senza confonderle, la politica per la difesa, la politica per la sicurezza interna, la politica estera e la politica economica. Ciò si realizza attraverso un adattamento delle disposizioni relative all'organizzazione dei poteri pubblici.

La legge istituisce il *Conseil de défense et de sécurité nationale* che sarà la sede nella quale il Presidente della Repubblica deciderà gli orientamenti della politica di sicurezza nazionale francese. La legge prevede anche una sezione del Consiglio dedicata ai servizi segreti: il *Conseil national du renseignement*.

La legge programma i mezzi finanziari di cui disporrà la voce di bilancio "difesa" e li ripartisce in funzione delle priorità fissate dal Libro bianco. 185 miliardi di euro a valore costante 2008 (ad eccezione delle pensioni) saranno destinati alla voce «difesa» per gli anni dal 2009 al 2014, di cui 101 miliardi di euro soltanto per le strutture.

Lo sforzo senza precedenti a vantaggio delle strutture e delle condizioni del personale sarà il risultato delle economie generate dalla riforma dell'amministrazione generale della difesa che si realizzerà attraverso un considerevole aumento delle strutture del ministero negli spazi intorno alle basi di difesa. Tutte le economie realizzate dal ministero della difesa saranno integralmente reinvestite all'interno del Ministero.

Per quanto riguarda le funzioni della difesa, sarà data priorità alla funzione strategica di conoscenza e prevenzione, alla modernizzazione dei mezzi di dissuasione, alla protezione della popolazione e del territorio e alle capacità d'intervento delle forze armate su un largo spettro di operazioni.



Il provvedimento dedica un'attenzione particolare alla protezione delle forze terrestri e dei materiali di norma impegnati a livello operativo.

Vi sono inoltre disposizioni di accompagnamento relative al personale nel quadro delle diverse ristrutturazioni organiche.

Infine, secondo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato, la legge prevede una procedura specifica al fine di conciliare gli obiettivi costituzionali di ricerca degli autori dei reati con la salvaguardia degli interessi fondamentali della Nazione. La legge attribuisce alla *Commission consultative du secret de la défense nationale*, autorità amministrativa indipendente, lo svolgimento delle perquisizioni realizzate nei luoghi che ospitano elementi coperti dal segreto della difesa nazionale o nei luoghi soggetti al segreto della difesa nazionale.



Francia

Legge

DIFESA / SICUREZZA

Loi n. 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (J.O. del 6 agosto 2009)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020954146&dateTexte=>)

La legge n. 2009-971 modifica il *Code de la Défense* e prevede il collegamento organico e operativo della *Gendarmerie nazionale* al Ministero dell'Interno a partire dal 1° gennaio 2009, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza e l'efficacia degli strumenti per la sicurezza interna su tutto il territorio francese.

La nuova legge si inserisce nel quadro della modernizzazione dell'organizzazione e del funzionamento delle forze di sicurezza e favorisce le sinergie tra la polizia e la gendarmeria francesi nell'intento di ribadire la dualità delle due forze di sicurezza, una con statuto civile, l'altra con statuto militare, ma entrambe al servizio dei bisogni della politica di difesa e sicurezza del Paese.

La legge riafferma lo statuto militare della *Gendarmerie nazionale*, definita come una forza armata istituita per vegliare sulla sicurezza pubblica, e ne fissa i compiti nel mantenimento dell'ordine pubblico, nell'esecuzione delle leggi, nei compiti giudiziari e nei compiti di difesa degli interessi superiori della Nazione.

La legge organizza la ripartizione delle competenze tra il Ministro dell'Interno, responsabile per l'organizzazione, dell'occupazione e dei mezzi della *Gendarmerie nazionale*, il Ministro della Difesa per l'esecuzione dei compiti militari e l'Autorità giudiziaria per l'esecuzione dei compiti giudiziari. Nella logica del collegamento della *Gendarmerie nazionale* al Ministero dell'Interno, i comandanti delle unità territoriali saranno posti sotto l'autorità dei prefetti e verrà semplificato l'impiego delle unità di gendarmeria mobile per il mantenimento dell'ordine pubblico.



Francia

Legge

FUNZIONARI PUBBLICI

Loi n. 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (J.O. del 6 agosto 2009)

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020954520&fastPos=1&fastReqId=781033148&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

Il tema della **mobilità nella funzione pubblica** è stato promosso dal Presidente della Repubblica in un discorso del settembre 2007, in cui dichiarava la necessità di una riforma che rendesse possibile la circolazione delle idee, degli uomini e delle competenze all'interno delle pubbliche amministrazioni, anche se in contrasto con la tradizione amministrativa francese.

Il disegno di legge in materia, in seguito presentato dal Governo e di cui è stata dichiarata l'urgenza, rispecchiava l'impegno assunto da Sarkozy sul tema della mobilità, ma nel corso dell'iter parlamentare sono stati affrontati anche altri aspetti riguardanti la funzione pubblica, per cui il testo finale della legge contiene tre capitoli dedicati rispettivamente alla mobilità, alle modalità di assunzione e alla armonizzazione e semplificazione delle norme di riferimento.

La legge ha creato, in primo luogo, un **diritto alla mobilità** in base al quale un dipendente pubblico può richiedere, con preavviso, di prestare servizio in un'amministrazione diversa da quella di origine senza che quest'ultima abbia la possibilità di opporsi, se non per necessità di servizio o in base ad una dichiarazione di incompatibilità emessa dalla commissione di deontologia.

Il distacco può essere consentito verso qualsiasi amministrazione comparabile a quella d'origine senza alcuna limitazione, per cui, ad esempio, i militari hanno la possibilità di accedere ad un impiego civile e viceversa. La legge prevede anche un diritto all'integrazione nell'amministrazione di accoglienza dopo cinque anni di distaccamento. Un altro diritto introdotto nel provvedimento è quello del riconoscimento delle progressioni di carriera acquisite durante un periodo di mobilità.

È stata introdotta, a titolo sperimentale, per una durata di cinque anni e con l'accordo del dipendente, la possibilità del cumulo di impieghi a tempo parziale, con l'obbligo di prestare servizio nell'amministrazione di appartenenza almeno per la metà dell'orario di lavoro e con la garanzia di svolgere un'attività equivalente ad un impiego a tempo pieno e di percepire la retribuzione corrispondente.

Il secondo capitolo della legge è dedicato alle garanzie accordate agli impiegati pubblici, dipendenti da un servizio in via di riorganizzazione. Con l'obiettivo di creare le condizioni migliori per reimpiegare e tutelare i dipendenti dei servizi suscettibili di essere soppressi, il legislatore ha disposto l'istituzione di un **progetto personalizzato di**

segue



Francia

evoluzione professionale (*projet personnalisé d'évolution professionnelle, PPEP*), durante il quale il lavoratore conserva il suo impiego, preparandosi alla futura occupazione, attraverso un percorso che prevede l'orientamento, la formazione, la valutazione e la certificazione dei titoli. L'amministrazione ha l'obbligo di proporre al dipendente un nuovo impiego, corrispondente al suo grado, e di seguirlo nella sua evoluzione professionale. La fase di riorientamento professionale termina con l'inquadramento del lavoratore in un altro servizio. Qualora il dipendente rifiuti successivamente almeno tre offerte di lavoro, l'amministrazione ha la possibilità di porlo a disposizione d'ufficio o in quiescenza, ove ne ricorrano le condizioni.

Al fine di evitare che distaccamenti di personale, effettuati su iniziativa delle amministrazioni pubbliche, producano una riduzione della retribuzione, la legge ha istituito un'indennità di mobilità specifica per i pubblici dipendenti, per compensare eventuali riduzioni di stipendio.

Nel caso di trasferimento di attività, e conseguentemente di personale, tra amministrazioni pubbliche o tra una amministrazione pubblica e un ente privato, la legge garantisce l'applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dai dipendenti trasferiti a tempo determinato, in particolare per ciò che riguarda la durata del contratto, la retribuzione e l'anzianità di servizio.

Nel terzo capitolo sono contenute nuove disposizioni sulle **pratiche di assunzione e di gestione delle risorse umane**. In primo luogo la legge autorizza il ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni, a contratti di lavoro a tempo determinato. Tali contratti sono consentiti esclusivamente per sostituire un dipendente di ruolo momentaneamente assente o per far fronte ad un incremento temporaneo della attività o ad un occasionale bisogno di personale. Per non favorire il precariato, tale possibilità è data solo in caso di effettiva necessità e nel rispetto delle norme sul lavoro interinale previste per le imprese private.

Si prevede, inoltre, la possibilità per i cittadini comunitari di partecipare ai concorsi interni della funzione pubblica alle stesse condizioni dei cittadini francesi.

Alcune disposizioni riguardano la progressione di carriera attraverso la partecipazione a concorsi interni o attraverso promozioni per il passaggio ai gradi superiori.

Al fine di sviluppare la mobilità interministeriale e l'armonizzazione delle regole di gestione del personale, la legge prevede la creazione di corpi comuni a più ministeri.

Per quanto riguarda la valutazione del personale il legislatore ha generalizzato la pratica del colloquio professionale annuale (*entretien professionnel*) per le tre funzioni pubbliche (ospedaliera, territoriale e dello Stato) già prevista in via sperimentale solo per i dipendenti dello Stato, prevedendone l'applicazione definitiva dal 2012. Il colloquio professionale, finalizzato ad un avanzamento di grado, è stato considerato uno strumento di valutazione avanzato che contribuisce ad arricchire il dialogo tra i superiori gerarchici e i loro collaboratori e che permette un controllo più regolare e personalizzato.

La legge, infine, porta da uno a due anni il periodo in cui un pubblico dipendente può, in base alla legge sulla funzione pubblica del 2 febbraio 2007 (*Loi n. 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique*. Cfr. la scheda di presentazione della legge in "Bollettino LS" n. 1/2007, pp. 9-10), cumulare il servizio svolto in una pubblica amministrazione con un'attività imprenditoriale privata, stabilendo che al termine di tale periodo deve optare per uno dei due.



Germania

Legge

COSTITUZIONE - RIFORMA / SERVIZI DI INFORMAZIONE

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 45d), vom 17. Juli 2009 (BGBl. I, S. 1977) - Legge di modifica della Legge fondamentale (Articolo 45d)

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes, vom 29 Juli 2009 (BGBl. I, S. 2346) - Legge per l'ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di intelligence della Federazione

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

In Germania i Servizi federali di informazione e sicurezza (*Nachrichtendienste des Bundes*), vale a dire l'Ufficio federale per la difesa dell'ordinamento costituzionale liberale e democratico, il Servizio di controspionaggio militare e i Servizi di *intelligence* della Federazione, offrono un rilevante contributo alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna ed operano sulla base degli articoli 73, comma 10, e 87, comma 1, della Legge fondamentale.

Come tutti gli organi del potere esecutivo, anche i Servizi federali di informazione e di sicurezza sono sottoposti al controllo esercitato dal Parlamento che, in qualità di mandatario del popolo, costituisce il legittimo collegamento tra la cittadinanza e l'esecutivo. Tali accertamenti vengono svolti, in particolare, dal Comitato per il controllo parlamentare dell'attività di *intelligence* della Federazione (*Parlamentarisches Kontrollgremium - PKG*), ai sensi della Legge sul controllo parlamentare delle attività di *intelligence* della Federazione (*Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes - Kontrollgremiumgesetz - PKGrG*).

Nel mese di luglio 2009, il *Bundestag* ha approvato due importanti modifiche normative riguardanti il sistema di controllo parlamentare sulle attività federali di informazione e di sicurezza.

La modifica dell'articolo 45d della Legge Fondamentale (*Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes - Artikel 45d*), del 17 luglio 2009, è volta a salvaguardare e a rafforzare il diritto del Parlamento ad esercitare un controllo sull'attività svolta dal Governo nell'ambito dei servizi di informazione e di sicurezza. In tal modo, non solo è stata attribuita una valenza costituzionale all'esercizio della verifica dell'attività di *intelligence* del Governo federale, anche a tutela dei diritti di libertà della cittadinanza, ma è stata, altresì, rafforzata la posizione del Comitato con riferimento al suo diritto, stabilito nella Costituzione, di ricevere informazioni dall'esecutivo.

segue



Successivamente, con la Legge per l'ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di informazione e di sicurezza della Federazione (*Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes*), del 29 luglio 2009, sono state migliorate le possibilità informative e di intervento del Comitato per il controllo parlamentare ed è stato precisato che il dovere di collaborazione del Governo federale costituisce un vero e proprio obbligo giuridico. La legge amplia i poteri conoscitivi del Comitato parlamentare, la cui attività continuerà a svolgersi a porte chiuse al fine di salvaguardare il principio della riservatezza delle informazioni trasmesse dal Governo federale.

Il *Bundestag* nomina, all'inizio di ogni legislatura, i membri del Comitato per il controllo parlamentare scelti tra i componenti la nuova assemblea legislativa.

Al fine di garantire la chiarezza e la coerenza delle nuove disposizioni normative, il *Bundestag* ha scelto la strada della legge di riforma (*Ablösungsgesetz*), consistente nella riformulazione totale della normativa precedente, che è stata completamente abrogata.

La nuova legge-base (*Stammgesetz*), così chiamata perché disciplina, per la prima volta, una determinata materia, ha mantenuto la denominazione della legge abrogata.



Germania

Legge

PROCESSO PENALE

Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz), vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2280) - Legge sul rafforzamento dei diritti delle persone offese e dei testimoni nell'ambito del processo penale

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

Con l'approvazione della legge del 29 luglio 2009, il *Bundestag* si è posto l'obiettivo di rafforzare in maggior misura la posizione delle persone offese e dei testimoni nel procedimento penale e di ampliare i loro diritti quali soggetti processuali. Inoltre, è stata posta particolare attenzione al bisogno di protezione delle vittime e dei testimoni più giovani. La legge consta di otto articoli e modifica le norme del Codice di procedura penale (*Strafprozeßordnung - StPO*), del Codice penale (*Strafgesetzbuch - StGB*), della Legge sul tribunale dei minori (*Jugendgerichtsgesetz - JGG*) e della Legge sull'ordinamento penitenziario (*Gerichtsverfassungsgesetz - GVG*).

Per quanto riguarda il rafforzamento dei diritti della persona offesa, la legge attribuisce forte rilievo alla gravità dell'atto compiuto e alle conseguenze da esso derivanti. In particolare, con la modifica del § 395 del Codice di procedura penale, si estende anche alle vittime della coercizione sessuale (*sexuelle Nötigung*) la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale. Ai sensi delle nuove disposizioni, inoltre, possono costituirsi parte civile anche le vittime dei furti, delle rapine gravi o con conseguenze mortali, delle estorsioni o di altri reati contro gli interessi della persona protetti secondo la legge, qualora siano gravi le conseguenze derivanti da tali reati.

Il nuovo § 397a del Codice di procedura penale amplia il numero dei casi nei quali la parte civile, a prescindere dalle condizioni economiche in cui versa, ha diritto all'assegnazione d'ufficio, a titolo gratuito, del cosiddetto avvocato delle vittime (*Opferanwalt*).

Con la riforma del § 406h del Codice di procedura penale è stato stabilito che la vittima debba ricevere, in modo chiaro, tempestivo e in forma scritta, tutte le informazioni sui propri diritti: possibilità di costituirsi parte civile, di ricevere il patrocinio gratuito di un avvocato e di usufruire dell'aiuto (semplice consulenza o sostegno psicologico durante il processo) degli istituti di assistenza alle vittime dei reati (*Opferhilfeeinrichtungen*).

Infine, il nuovo § 158 del StPO consente alle persone offese di denunciare più agevolmente i reati di cui sono state vittime in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per ciò che concerne, invece, la protezione dei testimoni, il nuovo § 163, comma 3, del Codice di procedura penale definisce con chiarezza i diritti del teste nell'ambito degli interrogatori di polizia. Per la prima volta, è stata prevista la possibilità per il testimone di consultare, in qualsiasi momento, un avvocato (un diritto che, precedentemente, era stato



riconosciuto con una sentenza della Corte costituzionale federale). Inoltre, in molti più casi rispetto al passato, il tribunale può assegnare d'ufficio un assistente legale ai testimoni particolarmente bisognosi di protezione (68b, StPO). La legge rafforza, infine, la tutela dei dati personali dei testimoni (residenza, domicilio).

Per quanto riguarda la tutela delle giovani vittime e dei giovani testimoni nel processo penale, la legge porta da 16 a 18 anni il limite di età in diverse previsioni del Codice di procedura penale e della legge sull'ordinamento penitenziario. Alla base dei nuovi limiti di età vi sono i molteplici accordi internazionali per la protezione dei bambini e degli adolescenti. Inoltre, al fine di tutelare i giovani testimoni, si potrà decidere di escludere il pubblico o di allontanare l'imputato dall'aula del tribunale, ovvero di interrogare il testimone attraverso un video.

Infine, nei casi di mutilazioni genitali nei bambini e negli adolescenti ordinate dai tutori (§225, StGB - Maltrattamento dei soggetti sottoposti a protezione), il termine di prescrizione di dieci anni inizia a decorrere dal compimento del 18esimo anno di età della vittima. In tal modo, si tiene conto del fatto che, molto spesso, è pressoché impossibile per la vittima denunciare tale reato finché è minorenne ed è ancora legata al proprio nucleo familiare.



Germania

Legge

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes, vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 1977) - Legge di modifica della legge federale sulla protezione dei dati

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften, vom 14. August 2009 (BGBl. I, S. 2254) - Legge di modifica delle disposizioni normative riguardanti la tutela della segretezza dei dati

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

Tra il mese di luglio ed il mese di agosto 2009, il *Bundestag* ha modificato, attraverso due distinti interventi legislativi, la Legge federale sulla protezione dei dati personali (*Bundesdatenschutzgesetz* - BDSG). Uno dei principi cardine della legge è il cosiddetto “divieto, previa autorizzazione” (*Verbotprinzip mit Erlaubnisvorbehalt*), sancito all’articolo 4, in base al quale la rilevazione, il trattamento e l’utilizzo dei dati personali sono, in linea di massima, vietati, a meno che la legge stessa non lo disponga attraverso un chiaro principio giuridico o che le persone interessate non esprimano (nella maggior parte dei casi, in forma scritta) il proprio consenso.

Con la Legge di modifica della normativa federale sulla protezione dei dati (*Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes*), del 29 luglio 2009, che entrerà in vigore il 1° aprile 2010, il legislatore si è posto l’obiettivo di rafforzare ed ampliare i diritti dei soggetti interessati di ricevere notizie e dati su imprese o persone private e, contemporaneamente, di rendere più trasparente l’attività delle agenzie d’informazione attraverso l’introduzione di una nuova procedura di *scoring*. Si tratta di una procedura matematico-statistica per il calcolo delle probabilità sul comportamento futuro di una determinata persona, in particolare con riferimento alla sua affidabilità creditizia. Infine, sono state inserite nuove forme di autorizzazione per il trattamento di specifici dati personali.

La Legge di modifica delle disposizioni normative riguardanti la tutela della segretezza dei dati (*Gesetz zur Änderung datenschutzrechtlicher Vorschriften*), del 14 agosto 2009, anch’essa in vigore dal 1° aprile 2010, introduce importanti novità riguardanti la cifratura dei dati, la tutela dei dati dei lavoratori, l’inasprimento degli obblighi di controllo da parte dei committenti e nuove e specifiche regole per il consenso all’utilizzo dei dati personali per le ricerche di mercato e per le indagini demoscopiche.

In futuro, per il trattamento dei dati personali a scopo pubblicitario, sarà necessario il consenso (*Einwilligung*) da parte delle persone coinvolte.

segue



La legge prevede, tuttavia, alcune eccezioni: l'autorizzazione non sarà obbligatoria nel caso della pubblicità personale o per la promozione del proprio lavoro, nonché per le campagne per la raccolta dei fondi, in particolare delle organizzazioni di pubblica utilità. Inoltre, nel caso di trasmissione dei dati personali per motivi pubblicitari, il soggetto interessato ha il diritto a ricevere informazioni sulla provenienza e sui destinatari di tali dati.

La legge prevede, altresì, il divieto della pratica delle offerte congiunte (*Kopplungsverbot*), vale a dire il divieto di far dipendere la conclusione di un contratto dal rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per scopi pubblicitari. Nel caso delle ricerche di mercato e delle indagini demoscopiche, la pratica consolidata dell'abuso dei dati personali viene contrastata con l'obbligo di mantenere l'anonimato e di utilizzare gli pseudonimi.

La legge rafforza, infine, i poteri di intervento e di verifica delle Autorità di controllo che, in futuro, potranno adottare provvedimenti in caso di illeciti trattamenti dei dati personali.



Germania

Legge

TRATTATO DI PRÜM / GIUSTIZIA - COOPERAZIONE

Gesetz zur Umsetzung des Beschlusses des Rates 2008/ 615/JI vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität, vom 31. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2507) - Legge di attuazione della Decisione del Consiglio 2008/615/CE del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI

Il Trattato di Prüm, sottoscritto il 27 maggio 2005 dal Belgio, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dai Paesi Bassi, dal Lussemburgo e dall'Austria e riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, regola lo scambio automatizzato tra gli Stati dei dati relativi al DNA, alle impronte digitali e alle immatricolazioni dei veicoli. Il Trattato regola, altresì, la trasmissione tra Stati delle informazioni per prevenire i reati terroristici e prevede diverse forme di cooperazione tra le forze di polizia, tra cui la reciproca assistenza durante gli assembramenti, le catastrofi ed analoghi eventi, nonché in caso di incidenti gravi.

Il 26 agosto 2008 è entrata in vigore la Decisione del Consiglio 2008/615/CE del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata (Decisione Prüm), mediante la quale sono stati inseriti nella cornice giuridica dell'Unione europea i principali contenuti del Trattato stesso.

In Germania, dopo la ratifica e l'attuazione del Trattato, avvenute entrambe con leggi federali, il Parlamento tedesco ha approvato la legge di attuazione della suddetta Decisione, che contiene, in particolare, disposizioni concernenti la creazione di schedari nazionali di analisi del DNA e la consultazione automatizzata dei profili del DNA (articolo 3 e 4 della Decisione Prüm), nonché le norme relative alla consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici (articolo 9) e dei dati di immatricolazione dei veicoli (articolo 12).



Regno Unito

Legge

PARLAMENTO

Parliamentary Standards Act 2009

(http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2009/ukpga_20090013_en_1)

Approvata in un clima politico caratterizzato dalle reazioni dell'opinione pubblica circa taluni abusi riportati dalla stampa relativamente all'uso improprio dei rimborsi spese erogati a membri della *House of Commons*, e dalle successive dimissioni dello *Speaker* della stessa Camera (il 21 giugno 2009), la legge in rassegna introduce una disciplina delle indennità, delle spese e della pubblicità degli interessi patrimoniali dei membri della Camera dei Comuni durante il loro mandato. Finalità del provvedimento, espressamente enunciata nei documenti preparatori, è quella di ripristinare le basi della fiducia dei cittadini verso il Parlamento, ponendo limiti all'autonomia di questo suo ramo (per quel che attiene alla disciplina di talune prerogative dei suoi membri) senza con ciò aprire indiscriminatamente la via alla cognizione del giudice ordinario sulla materia.

L'innovazione legislativa, pertanto, si è limitata a modifiche minime del sistema vigente, tali da mantenere inalterata (nelle parole del Ministro della Giustizia) "gli attuali rapporti tra il Parlamento e le corti"; le disposizioni introdotte, d'altra parte, precludono ogni interpretazione del loro testo riduttiva delle prerogative parlamentari affermate dal *Bill of Rights* del 1689 (con specifico riferimento all'articolo 9 di questo testo costituzionale, secondo cui "Members and Peers should be able to speak and act freely in Parliament").

Proprio i profili concernenti il confine tra l'ambito delle prerogative parlamentari (*parliamentary privileges*) e quello della giurisdizione ordinaria hanno assunto, durante l'esame del progetto di legge, rilievo particolare, dal momento che la nuova legge qualifica come reati, e sanziona penalmente, gli atti e i comportamenti imputabili al membro della Camera che abbia omesso di dichiarare i propri interessi (*registration of interests*), abbia accettato danaro od altri benefici per sostenere determinati interessi nella sua attività parlamentare (*paid advocacy*), oppure abbia dichiarato il falso per ottenere indennità o rimborsi dalla Camera di appartenenza (*false allowance claims*). Di qui l'esigenza di contemperare l'autonomia della Camera (*exclusive cognisance of internal affairs*), radicata nella tradizione costituzionale britannica, con disposizioni legislative dirette ad introdurre limiti e controlli in tale ambito.

Le competenze in materia di trattamento economico dei membri dei Comuni, nonché il controllo sul rispetto delle correlate regole di pubblicità, sono attribuiti ad un nuovo organo, la *Independent Parliamentary Standards Authority* (IPSA); ne fanno parte il presidente ed altri quattro membri ordinari, nominati dalla Sovrana su indicazione della Camera dei Comuni tra candidati selezionati da un apposito comitato (*Speaker's Committee for the Independent Parliamentary Standards Authority*) e in possesso di particolari requisiti (almeno un componente proviene dalle giurisdizioni superiori, uno dal *National Audit Office* ed uno è designata tra ex-parlamentari cessati dalla carica da almeno cinque anni).

segue



I compiti fondamentali attribuiti dalla legge all'Autorità consistono nella predisposizione di uno schema per le indennità, i rimborsi e gli assegni percepiti dai membri della Camera dei Comuni, nella definizione delle regole di trasparenza finanziaria che ad essi devono applicarsi e nella revisione del codice di condotta a loro destinato, al fine di incorporarvi le previsioni in tema di *disclosure of interests* assieme ai già consolidati *Nolan principles* (dal nome del presidente della commissione parlamentare che li formulò nel 1995): si tratta, com'è noto, dei sette fondamentali principi la cui osservanza è generalmente richiesta ai titolari di cariche pubbliche (*selflessness; integrity; objectivity; accountability; openness; honesty; leadership*).

La versione aggiornata del codice di condotta (corredata di una guida per la sua applicazione), peraltro, rispecchia le modifiche introdotte già nel 2006 con l'*Electoral Administration Act*, che ha posto termine al duplice sistema di registrazione delle donazioni ricevute dai membri dei Comuni (prima effettuata presso la stessa Camera e dinanzi ad un organo ad essa esterno come l'*Electoral Commission*) e ne ha concentrato le competenze in un unico ufficio parlamentare, il *Commons Registrar*. Oggetto del regime di pubblicità sono gli interessi patrimoniali e finanziari, diretti od indiretti (se riferibili a familiari), dei membri della Camera, suddivisi tipologicamente in una serie di categorie (a seconda del tipo di emolumento o di beneficio ricevuto). La violazione consistente nella falsa dichiarazione per ottenere erogazioni dalla Camera (*false allowance claim*), in particolare, è punita con pene detentive fino a 12 mesi e comporta la decadenza (*disqualification*) del parlamentare dal suo ufficio.

Sul rispetto delle regole di trasparenza finanziaria da parte dei membri della Camera, e sulla legittimità del trattamento economico ad essi corrisposto, vigila un diverso soggetto, il *Commissioner for Parliamentary Investigations*: in posizione esterna rispetto all'amministrazione parlamentare, ma attenendosi a regole procedurali stabilite dall'IPSA, questo organo monocratico può, ad esito di accertamenti e previo esame delle deduzioni dell'interessato, esigere la restituzione dell'indebito, ordinare la rettifica o l'aggiornamento dei dati del deputato nel *Register of Members' Interests* o, qualora questi non aderisca spontaneamente alle conclusioni del *Commissioner*, deferirlo all'organo parlamentare competente (*Committee on Standards and Privileges*) per l'esercizio nei suoi confronti dei poteri disciplinari.

La legge limita la sua applicazione alla Camera dei Comuni - avendo il Governo riservato a future decisioni l'estensione alla Camera Alta - e, per alcuni effetti, ai deputati del Regno Unito eletti al Parlamento Europeo. Talune sue disposizioni, tuttavia, risentono della rapidità della loro elaborazione e, come puntualmente rilevato anche in sedi ufficiali dopo la loro approvazione, denotano scarsa organicità e presentano incertezze applicative: ciò con riferimento, ad esempio, alla coesistenza del *Commissioner* istituito dalla legge con quello già esistente nell'ordinamento parlamentare (*Parliamentary Commissioner for Standards*); al parziale sovrapporsi di funzioni dell'IPSA e, rispettivamente, del *Registrar*; alla possibile giustiziabilità da parte del giudice ordinario dei doveri di informazione posti sui membri della Camera in ordine ai loro *registrable interests*.

Politiche economiche



Francia

Legge

TURISMO

Loi n. 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (J.O. del 24 luglio 2009)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020893055&dateTexte=>)

Il turismo è un'industria-chiave per l'economia e l'occupazione in Francia. Prima destinazione mondiale con 82 milioni di turisti stranieri nel 2007, la Francia è però solo al terzo posto per le entrate che derivano alla sua economia da questo settore (dati estratti dal Comunicato stampa del Governo in occasione della presentazione del progetto di legge:

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/developpement_services_touristiques.asp#ECRCM).

La legge n. 2009-888 risponde alla necessità di sviluppare e modernizzare l'offerta turistica francese.

La nuova legge semplifica la disciplina applicabile agli agenti di viaggio, pur assicurando un elevato livello di protezione ai consumatori: un unico regime di dichiarazione sostituisce i quattro regimi di autorizzazione per l'esercizio dell'attività precedentemente in vigore; tutti i professionisti che esercitano l'attività di vendita di viaggi o soggiorni all'estero continuano a disporre di una garanzia finanziaria e di un'assicurazione di responsabilità civile professionale e devono soddisfare determinati requisiti di attitudine professionale, oltre all'obbligo di iscrizione su un registro pubblico.

La legge detta anche le disposizioni necessarie alla riforma della procedura di classificazione degli alberghi, avviata con la creazione di una "V stella", e alla messa a punto di criteri di classificazione alberghiera che si adattino meglio alle esigenze attuali. Organismi privati saranno incaricati delle visite alle diverse strutture alberghiere. Secondo le nuove disposizioni l'unico operatore dello Stato in materia di turismo è l'*Agence de développement touristique de la France (ATOOUT France)*, gruppo d'interesse economico nato dalla fusione di *ODIT France* e di *Maison de la France* (Agenzie nazionali per la promozione turistica). A lato dei compiti di promozione e d'ingegneria turistica, l'*Agence* ha compiti d'interesse generale soprattutto nel campo della tenuta dei registri degli operatori di viaggio e nell'elaborazione del nuovo sistema di riferimento per la classificazione alberghiera.

Infine la legge modifica la disciplina degli *chèques-vacances*. Nel 2008 ne hanno usufruito tre milioni di lavoratori dipendenti, rappresentanti un volume di emissione di 1,2 miliardi di euro; tra essi, soltanto 30.000 lavoravano in imprese con meno di cinquanta dipendenti. La legge crea le condizioni di un aumento della diffusione degli *chèques-vacances* nelle piccole imprese eliminando alcuni vincoli specifici e migliorandone le condizioni di commercializzazione.



Germania

Legge

BANCHE

Gesetz zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung vom 17. Juli 2009 - Legge per il perfezionamento della stabilizzazione del mercato finanziario (BGBl. I, S. 1980)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*\[@attr id=%27bgbl109s1980.pdf%27%5D\]](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@attr id=%27bgbl109s1980.pdf%27%5D])

Nel quadro delle misure stanziate dal Governo tedesco per rilanciare l'economia rientra anche la legge per l'ulteriore stabilizzazione del mercato finanziario, conosciuta come legge sulle *bad bank*. Il provvedimento si propone, quali principali obiettivi, quello di alleggerire i bilanci, di migliorare la fiducia tra istituti di credito e di ridare ossigeno al mercato finanziario. Secondo i dati del ministero dell'economia, i titoli tossici nel portafoglio delle banche tedesche ammontano a circa 230 miliardi di euro.

La legge, che emenda e integra la legge sul fondo per la stabilizzazione dei mercati (SoFFin), modifica le competenze e le caratteristiche dell'ente federale che gestisce il fondo per la stabilizzazione di mercati, creato alla fine del 2008: il FMSA diventa un'autorità federale con capacità legale che opera sotto la supervisione del Ministero delle Finanze, con sede a Francoforte, e con precise responsabilità riguardo all'implementazione della legge sulle *bad bank*, per le quali vengono proposti due modelli alternativi.

Il primo modello, rivolto agli istituti di credito privati, consente a ciascuna banca di creare la propria *bad bank* sotto forma di *Zweckgesellschaft* (società veicolo, SPV), nella quale riversare i titoli finanziari di cattiva qualità acquisiti non oltre il 31 dicembre 2008.

La valutazione delle obbligazioni viene affidata a terzi, e il prezzo finale è pari al 90% del più alto fra tre punti di riferimento: il prezzo segnato il 30 giugno 2008 (prima del fallimento della Lehman Brothers e del tracollo del mercato finanziario), quello registrato il 31 marzo 2009 e quello attuale. Sulla base di questa valutazione ciascun istituto di credito potrà ricevere linee di credito garantite dallo Stato attraverso il SoFFin con le quali potrà rafforzare il proprio bilancio. La *bad bank* avrà durata massima di 20 anni durante i quali la banca verserà allo Stato una commissione. In caso di perdita al momento della scadenza dei titoli, la banca pagherà alle autorità pubbliche la differenza tra il valore reale dello strumento finanziario e il suo valore contabile iniziale.

Il secondo modello, previsto in particolare per le banche pubbliche federali o locali ma aperto anche agli istituti privati, è quello del consolidamento (*Konsolidierung*). Ciascun istituto può trasferire le proprie posizioni di rischio, così come le attività economiche non più strategiche, a agenzie dedicate (*Abwicklungsanstalten*), fondate appositamente dal FMSA, una per ciascun istituto di credito. Il FMSA è responsabile per il monitoraggio e

segue



la supervisione su queste agenzie, per le quali assume il management e il coordinamento, sebbene la gestione degli assets sia compiuta indipendentemente da ciascuna agenzia.. Le agenzie non sono considerate istituti di credito e questo consente di formulare il bilancio societario in modo semplificato. Vengono finanziate dai proprietari degli istituti di credito dai quali traggono origine e che sono responsabili anche delle eventuali perdite.

Per le casse di risparmio (*Sparkassen*) viene introdotto un limite massimo per le passività derivanti dalle agenzie dedicate pari alla somma accertata alla data del 30 giugno 2008.

Per perdite superiori interviene in prima istanza il FMSA, mentre i costi finali vengono suddivisi secondo una percentuale del 65/35 tra Stato federale e *Land*. Lo stesso meccanismo potrà essere introdotto anche a livello della legislazione dei *Länder*, ma in questo caso viene meno la garanzia prestata dal SoFFin.

Entrambe le misure per la stabilizzazione dei mercati sono proposte fino al 31 dicembre 2010.



Germania

Legge

EVASIONI FISCALI

Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz) vom 29. Juli 2009 - Legge per la lotta all'evasione fiscale (BGBl. I, S. 2302)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*\[@attr id=%27bgbl109s2302.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*[@attr id=%27bgbl109s2302.pdf%27%5D)

Il G20 di Londra del 2 aprile 2009 ha portato alla decisione di proporre l'adesione generale agli standard dell'OCSE per la trasparenza e l'efficace scambio di informazioni tra paesi nell'ambito della lotta all'evasione fiscale e di agire insieme contro le giurisdizioni non cooperative (*Unco-operative Tax Havens*).

L'evasione fiscale in Germania viene attualmente stimata a circa 100 miliardi di euro all'anno e sulla stampa si susseguono scandali legati a casi eclatanti di evasori eccellenti, con grandi ripercussioni sull'opinione pubblica. Per far fronte a questa notevole falla nel gettito fiscale, e al fine di recepire gli standard in materia stabiliti dall'OCSE, è stata approvata dal Parlamento tedesco la legge sulla lotta all'evasione fiscale, ora accompagnata dal regolamento attuativo pubblicato a settembre (*Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung - SteuerHBekV*, BGBl. I S. 3046).

L'obiettivo principale è quello di colpire chi si avvale delle oasi fiscali per evadere il fisco tedesco, apportando così un danno nei confronti dell'intera comunità dei cittadini.

A tal fine sono state emanate una serie di norme che impongono ai cittadini e alle imprese che fanno affari o aprono un conto negli "Stati non cooperativi" di fornire una grande quantità di informazioni riguardo alle proprie attività all'Agenzia per le entrate (*Finanzamt*), in modo da consentire un controllo puntuale della correttezza delle operazioni dal punto di vista fiscale. Chi non adempirà a questo compito non potrà più giovare di agevolazioni fiscali, come la detassazione dei dividendi e la deduzione delle spese aziendali e promozionali.

Sebbene attualmente la "lista nera" dell'OCSE sia vuota, dato che al momento non esistono Stati assolutamente non-cooperativi, continuano ad essere presenti stati e aree, anche in Europa, che ancora devono far fronte concretamente alle proprie dichiarazioni di intenti relativamente al recepimento degli standard OCSE: si calcola, infatti, che circa 35 nazioni siano ancora nella "lista grigia".

La normativa tedesca fa perciò riferimento all'implementazione effettiva degli standard e non alla mera presenza nella lista nera. Vengono modificate in particolare la normativa riguardante l'imposta sul reddito (*Einkommensteuer*) e sulle società di capitali (*Körperschaftsteuer*) e la normativa relativa ai tributi.



Spagna

Legge

RADIOTELEVISIONE - FINANZIAMENTI

Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (BOE núm. 210)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-13988.pdf>)

La legge 17/2006, del 5 giugno (su cui si veda Bollettino LS, n. 3/2006, pp. 33-34), ha disciplinato l'assetto della radio e della televisione pubblica, riconoscendone il carattere di servizio pubblico essenziale per la comunità. Essa ha inoltre disciplinato l'assetto di *Radio y Televisión Española (RTVE)* come una società per azioni, a capitale interamente statale, operante in regime di diritto privato con particolari margini di autonomia, affidandone la gestione a un Consiglio di amministrazione, composto da dodici membri scelti fra personalità con adeguata esperienza professionale eletti dal Parlamento. Il sistema di finanziamento fissato era di tipo misto, contemperando pertanto le entrate pubbliche con quelle commerciali.

La legge in esame costituisce un completamento della suddetta disciplina, normando soprattutto gli aspetti legati alle fonti di finanziamento della radiotelevisione pubblica. Nella esposizione dei motivi si specifica che essa recepisce le norme sui tetti pubblicitari contenuti nella direttiva europea 2007/65/CE. La nuova legge prevede l'eliminazione della pubblicità e delle televendite dai programmi radiotelevisivi pubblici in favore di un sistema di finanziamento basato su entrate pubbliche. Il taglio delle entrate pubblicitarie è però compensato mediante il pagamento di una percentuale dello 0,9% a carico delle società di telecomunicazioni, del 3% per le emittenti private e dell'1,5% a carico degli operatori delle televisioni a pagamento. L'obiettivo della legge è pertanto quello di affermare l'indipendenza e la libertà della televisione pubblica sottraendola ai condizionamenti di carattere commerciale. Inoltre, in considerazione del fatto che la qualità del servizio radiotelevisivo pubblico dipende anche dalla possibilità di dare accesso al maggior numero possibile di cittadini, *RTVE* non potrà offrire contenuti a pagamento o ad accesso condizionato.

La legge si compone di nove articoli e di diverse disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali.

Il capitolo I (artt. 1-3) contiene le disposizioni generali. L'art. 1 stabilisce l'oggetto, vale a dire la regolazione del sistema di finanziamento di *RTVE* e delle sue filiali. L'art. 2 stabilisce nei dettagli le forme di finanziamento, mentre l'art. 3 ne fissa i limiti: ad esempio, nel biennio 2010-2011 il totale delle entrate non potrà superare la cifra di 1.200 milioni di euro.

Il capitolo II (artt. 4-6) è relativo alle entrate derivanti da tasse ed apporti. L'art. 4, comma 1, stabilisce che *RTVE* riceva una percentuale della tassa di concessione dello

segue



spettro elettromagnetico, fino ad un importo massimo di 330 milioni di euro all'anno (comma 2). L'art. 5 stabilisce gli oneri a carico degli operatori di telecomunicazioni di ambito geografico statale o superiore ad una Comunità autonoma: sono obbligati al versamento dell'0,9% delle entrate gli operatori dei servizi telefonici fissi, mobili e via internet. L'art. 6 concerne invece gli oneri a carico delle società concessionarie del servizio televisivo di ambito geografico statale o superiore ad una Comunità autonoma, fissandolo, rispettivamente, al 3% e all'1,5% delle entrate per le televisioni private a libero accesso e per quelle a pagamento.

Il capitolo III (art. 7) disciplina le entrate derivanti da attività. Il comma 1 stabilisce che *RTVE* possa conseguire guadagni per i servizi prestati e per l'esercizio delle proprie attività, ivi inclusa la commercializzazione dei contenuti, a condizione che le entrate non derivino da pubblicità o televendite.

Il capitolo IV (art. 8) disciplina il fondo di riserva. Esso deve essere costituito con le entrate che superano il costo netto del servizio pubblico prestato. L'apporto annuale al fondo non può eccedere il 10% dei costi annuali, le eccedenze saranno versate al tesoro pubblico. Il fondo può essere utilizzato per far fronte alle perdite di esercizi precedenti oppure a contingenze speciali.

Il capitolo V (art. 9) è relativo agli obblighi aggiuntivi di servizio pubblico. Tra l'altro, si stabilisce che *RTVE* debba dedicare almeno dodici ore settimanali, in orari opportuni tra i diversi canali, a programmi in cui intervengano gruppi politici, sindacali e sociali nonché l'obbligo di informare periodicamente sui dibattiti parlamentari delle *Cortes Generales*, essa è altresì tenuta a trasmettere in diretta le sessioni parlamentari che abbiano un particolare interesse informativo ed a programmare dibattiti elettorali in conformità alla relativa normativa. Inoltre *RTVE* deve dedicare almeno il 30% dei programmi compresi nella fascia oraria 17-21 dei giorni feriali a trasmissioni dedicate ai bambini tra i quattro ed i dodici anni. Tra gli altri obblighi, si può segnalare quello di sottotitolare tutti i programmi che tecnicamente lo consentano; inoltre il 60% della programmazione di film, film televisivi, documentari, telefilm e programmi informativi, culturali e di attualità deve essere di produzione europea.

Chiudono il testo quindici disposizioni finali o transitorie. Tra queste la quinta disposizione aggiuntiva prevede che il Governo presenti entro un mese il progetto di una legge generale audiovisiva al fine di definire un modello completo di televisione pubblica. Si stabilisce infine che *RTVE* non potrà trasmettere pubblicità, televendite o programmi ad accesso condizionato, salvo limitate eccezioni (prima disposizione transitoria, comma 1), prevedendo comunque che per soddisfare gli obblighi derivanti da contratti perfezionatisi nei confronti di terzi in data anteriore all'entrata in vigore della legge, si possa ricorrere a pubblicità, televendite ed accesso condizionato, all'interno di un modello di transizione, escludendo comunque il rinnovo dei medesimi contratti alla scadenza (prima disposizione transitoria, commi 2 e 3, e seconda disposizione transitoria).

Politiche sociali



Francia

Legge

AMBIENTE - TUTELA

Loi n. 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (J.O. del 5 agosto 2009)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=>

La legge, denominata anche “**Loi Grenelle I**”, costituisce il primo consistente provvedimento promosso dal Governo per realizzare il progetto “**Grenelle Environnement**”, lanciato dal Presidente Sarkozy nel maggio 2007, per avviare nuove azioni per l'**ecologia e la promozione di uno sviluppo sostenibile**. Il progetto ha visto il coinvolgimento di rappresentanti dell'amministrazione pubblica e della società civile che, riuniti in gruppi di lavoro, hanno elaborato, tra l'ottobre e il dicembre 2007, una serie di proposte di azioni in materia. (Il Ministero dell'Ecologia ha inoltre attivato un sito internet dedicato al progetto *Grenelle*: <http://www.legrenelle-environnement.fr/>).

La legge, adottata dall'Assemblea Nazionale e poi dal Senato con un **voto quasi unanime**, è composta da 57 articoli ed è suddivisa in sei titoli.

Il **Titolo I** riguarda la **lotta contro il cambiamento climatico**. In tale ambito è in particolare confermato l'impegno preso dalla Francia di ridurre a ¼ le sue emissioni di **gas** con effetto **serra** tra il 1990 e il 2050 e di portare l'utilizzo di **energie rinnovabili** almeno al 23 % del consumo energetico complessivo entro il 2020 (art. 2).

Per il settore dell'**edilizia** è disposto che tutti i nuovi edifici per i quali è richiesto un permesso di costruzione a partire dalla fine del 2012 (e del 2010 per gli edifici pubblici) presentino un piano di consumo di energia primaria inferiore, di media, ad una soglia di 50 Kilowattora per metro quadrato all'anno (art. 4). In particolare lo Stato si fissa come obiettivo di rinnovare l'edilizia pubblica, per ridurne i consumi di energia di almeno il 40 % e l'emissione di gas ad effetto serra di almeno il 50 % entro otto anni (art. 5). La legge stabilisce inoltre che la Francia concorra alla creazione di una piattaforma europea sulla “**ecocostruzione**” per la realizzazione di edifici a **basso consumo energetico** (art. 6).

Con riferimento al settore dei **trasporti**, il provvedimento pone l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 una riduzione del 20 % delle emissioni di gas ad effetto serra (art. 10). A tale fine, è favorito lo sviluppo del trasporto ferroviario e di trasporto combinato per offrire un'alternativa ai trasporti su strada; la crescita delle capacità portuarie francesi e lo sviluppo di specifiche “**linee di autostrade del mare**”; la modernizzazione della rete fluviale; lo stimolo allo sviluppo dei trasporti collettivi per le persone (artt. 11-17).

Il **Titolo II** è dedicato alla **biodiversità**, agli **ecosistemi** e agli **ambienti naturali**.

In tale settore, sono stabilite nuove regole per combattere il fenomeno della perdita di **biodiversità** degli ecosistemi, attraverso interventi in diversi campi.

segue



In particolare la legge pone l'obiettivo della creazione entro il 2012 di una rete di "trame verte et bleue": una "continuità ecologica" tra ambienti limitrofi, al fine di assicurare la tutela globale della biodiversità per le specie di terra e di mare (artt. 23-35).

Il **Titolo III** riguarda la **prevenzione dei rischi per l'ambiente e la salute** e in materia di **rifiuti**. È prevista, in particolare, la realizzazione, entro il 1° gennaio 2012, di un dispositivo che permetta di registrare le esposizioni a sostanze cancerogene, tossiche ecc. di un dipendente, in determinati settori e aree geografiche (art. 39). Con riferimento al settore rifiuti, è stabilita in primo luogo la "**politica di riduzione dei rifiuti**". È inoltre introdotta una gerarchia nel trattamento dei rifiuti, nel rispetto della *Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008*, che prevede le seguenti fasi: prevenzione, preparazione in vista del reimpiego, riciclo, valorizzazione della materia, valorizzazione energetica, eliminazione. In secondo luogo, sono fissati gli "**obiettivi nazionali in materia di rifiuti**: riduzione del 7% dei rifiuti prodotti per abitante nei prossimi cinque anni; aumento del riciclo della materia e dell'organico dei rifiuti domestici, con il fine di raggiungere un tasso di riciclaggio del 35 % del totale di tali rifiuti entro il 2012 e del 45 % entro il 2015 (nel 2004 il riciclo era del 24 %); raggiungimento del tasso di riciclaggio del 75 % dei rifiuti costituiti da imballaggi, rifiuti prodotti da attività agricole, ecc.; miglioramento del trattamento di rifiuti organici, favorendone la gestione domestica; riduzione del 15 % entro il 2012 della quantità di rifiuti destinati a discariche o inceneritori (art. 46).

Il **Titolo IV** è dedicato allo "**Stato esemplare**". In tale ambito sono fissati una serie di obiettivi che si pone lo Stato per la tutela ambientale. Innanzitutto è stabilito che esso prenderà le misure necessarie affinché i progetti di legge siano presentati con "**uno studio d'impatto ambientale**". Inoltre lo Stato si impegna ad acquistare, a partire dal 2009, solo veicoli dotati di "bonus ecologico" e, a partire dal 2010, solo legname certificato o proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Entro il 2012 si pone inoltre l'obiettivo di **ridurre il consumo di carta** delle proprie amministrazioni e favorirne il **riciclo**. Per i servizi di ristorazione delle amministrazioni statali, si impone di ricorrere a **prodotti biologici** per un 15% degli ordini nel 2010, e per un 20 % nel 2012. È inoltre favorito nelle amministrazioni e nei servizi dello Stato il ricorso al "*car pool*". Le amministrazioni realizzeranno un "piano per la propria efficacia energetica"(art. 48).

Il **Titolo V** riguarda la **Gouvernance, l'informazione e la formazione**. In tale settore, in particolare, lo Stato si impegna a coinvolgere le collettività territoriali nell'elaborazione e realizzazione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, a rafforzare la disposizione del Codice degli appalti pubblici che prevede la presa in considerazione dell'impatto ambientale dei prodotti o dei servizi legati al loro trasporto (art. 51).

È prevista inoltre la realizzazione di un **portale internet** dedicato all'ambiente, al fine di permettere ad ognuno di accedere alle **informazioni ambientali** gestite dalle autorità pubbliche. È poi stabilito che le pratiche di perizia pubblica in materia di ambiente e sviluppo sostenibile siano riorganizzate (art. 52). È inoltre specificato che la **buona governance di un'impresa** dovrà riguardare anche la migliore accessibilità delle informazioni relative alle **conseguenze sociali e ambientali delle sue attività** (art. 53) e che i consumatori dovranno poter disporre di informazioni complete sulle caratteristiche della "coppia prodotto/imballaggio". È anche stabilito che saranno promosse campagne pubbliche di informazione sul consumo energetico sostenibile e che lo Stato renderà più vantaggioso il prezzo di alcuni prodotti più rispettosi dell'ambiente, attraverso una tassazione di prodotti viceversa più dannosi (art. 54). Sono promossi nuovi programmi per introdurre **l'educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole** (art. 55).

Il **Titolo VI** contiene alcune disposizioni relative ai Territori d'Oltremare (artt. 56 e 57).



Francia

Legge

SANITÀ / OSPEDALI

Loi n. 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (J.O. del 22 luglio 2009)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475&dateTexte=>

La legge in esame, denominata anche “*Loi Hôpital, patients, santé, territoires*” (HPST), è stata elaborata a seguito di un ampio processo di concertazione con gli operatori della sanità e ha come obiettivo la **modernizzazione del sistema sanitario francese**. In particolare, con tale provvedimento, che deriva da un disegno di legge su cui il Governo ha dichiarato l'urgenza, si intende rispondere ad alcune sfide: garantire a tutti l'accesso alle cure; rimuovere le barriere esistenti tra l'ambulatorio, l'ospedale e il medico-sociale; migliorare le cure per le malattie croniche; proteggere più adeguatamente la salute dei giovani; migliorare il coordinamento tra le strutture che si occupano di sanità.

La legge, composta da 135 articoli, è suddivisa in quattro titoli:

Il **Titolo I** è dedicato alla modernizzazione degli **istituti ospedalieri** (artt. 1-35). In tale ambito, il legislatore ha accolto gran parte delle proposte formulate dalla cosiddetta *Commission Larcher*. Si tratta di una Commissione istituita nell'ottobre 2007, per una missione presso il Ministero della Sanità e presieduta dal senatore Gérard Larcher (oggi Presidente del Senato), che ha presentato le sue conclusioni il 14 aprile 2008 in un Rapporto pubblico dedicato al tema « Le missioni dell'ospedale » (<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000209/index.shtml>).

In particolare, il Titolo I della legge stabilisce nuove regole per il funzionamento degli ospedali. Sono innanzitutto ridefinite **le missioni del servizio ospedaliero**: garantire un'eguaglianza di accesso alle cure e un'accoglienza 24h/24; assicurare il rispetto di una tariffa applicabile per la continuazione dell'erogazione delle cure e per le urgenze, al fine di permettere al paziente di beneficiare di cure alle tariffe previste dal servizio di sicurezza sociale per l'intero periodo in cui esse sono necessarie.

È inoltre prevista una maggiore trasparenza sulla natura e il costo delle prestazioni offerte e sono più chiaramente definiti lo statuto e la *governance* degli istituti pubblici di sanità. Con riferimento alle attività degli ospedali pubblici, è anche introdotta la nuova struttura delle “*Communautés hospitalières de territoire*”(Cht), che dovrà permettere agli ospedali di coordinare i loro interventi e le loro risorse in un'ottica di “gradazione delle cure” verso i pazienti. Sulla base di tale sistema, verranno definite forme di cooperazione tra l'ospedale base cui si rivolge la persona che necessita di cure mediche e altri istituti dotati di piattaforme tecniche sofisticate, più indicate per il trattamento di determinate patologie, ai quali possono essere delegate competenze ed attività di cura conformi ad una strategia medica comune.

segue



Il **Titolo II** riguarda le misure volte a **migliorare l'accesso a cure di qualità** (artt. 36-80). È prevista in particolare una riorganizzazione della ripartizione dei medici sul territorio nazionale. Al fine di facilitare l'accesso alle cure, prendendo in considerazione le diverse esigenze di assistenza sanitaria riscontrate a livello locale, viene introdotta una nuova organizzazione dei presidi medici su base regionale. È inoltre favorita la cooperazione tra operatori nel settore sanitario ed è valorizzato il ruolo delle professioni paramediche. Sono previsti in particolare accordi di cooperazione tra i soggetti operanti nel settore, all'interno di protocolli validati dall'Alta Autorità della Sanità (HAS).

Il **Titolo III** reca norme in materia di **prevenzione e sanità** (artt. 81-115). Questa sezione della legge riguarda il trattamento delle **malattie croniche** e dei **tumori**: in particolare la prevenzione dei loro principali fattori di rischio (alcol, fumo), così come quello delle loro complicazioni e ricadute, attraverso "l'educazione terapeutica del paziente" (Etp), definita come una priorità nazionale ed inserita nel Codice della sanità pubblica come una parte del percorso delle cure di determinati pazienti, per migliorare la loro qualità di vita.

In tema di prevenzione, la legge prevede un rafforzamento della **lotta contro il tabagismo e la diffusione dell'alcol tra i giovani**. In particolare è introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori e sono rafforzate le disposizioni penali applicabili a coloro che non rispettano tali proibizioni. Sono inoltre stabilite nuove norme che introducono limitazioni ad alcune modalità di vendita di bevande alcoliche in continua espansione (ad es. consegna a domicilio; "open bars"; vendita notturna). Con riferimento al problema del fumo, è introdotto il divieto di vendita di tabacco ai minori e di vendita e distribuzione di "sigarette- caramelle" (*cigarettes bonbons*).

Il **Titolo IV** riguarda l'**organizzazione territoriale del sistema sanitario** (artt. 116-135). In tale ambito sono definite le nuove **Agenzie Regionali di Sanità** (Ars). Si tratta di autorità responsabili della guida del sistema sanitario a livello regionale, che, nelle intenzioni del legislatore, dovranno assicurare un'organizzazione decentralizzata del servizio di sanità pubblica, rendendolo più ancorato al territorio e più vicino ai bisogni dei pazienti. Le agenzie dovranno declinare, in un quadro territoriale, gli obiettivi della legge: facilitare l'accesso alle cure e alle informazioni riguardanti il servizio sanitario; semplificare i percorsi sanitari, rafforzando la collaborazione tra le strutture mediche.

È inoltre definita a livello regionale anche la rappresentanza degli operatori sanitari che esercitano la professione privatamente. Sono infatti create "*Unions régionales des professionnels de santé*" (Urps), che riuniscono, per ogni professione, i rappresentanti degli operatori sanitari che esercitano la professione a titolo privato. Queste nuove "Unioni", che comportano la soppressione delle precedenti "*Unions régionales des médecins libéraux*" (Urml), parteciperanno all'organizzazione e all'evoluzione dell'offerta sanitaria a livello regionale, in particolare attraverso la collaborazione all'elaborazione e realizzazione del "*Projet régional de santé*" e con la conclusione di contratti con le Ars per lo svolgimento di prestazioni terapeutiche.



Germania

Legge

AMBIENTE - TUTELA

Gesetz zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege vom 29. Juli 2009 - Legge per la nuova regolamentazione del diritto della protezione della natura e della cura del paesaggio (BGBl. I, S. 2542)

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl109s2542.pdf%27%5D

Gesetz zur Regelung des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung (NISG) - Legge per la regolamentazione della protezione dalle radiazioni non ionizzanti vom 29. Juli 2009

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl109s2433.pdf%27%5D

Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009 - Legge per la nuova regolamentazione del diritto delle acque (BGBl. I, S. 2585)

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl109s2585.pdf%27%5D

Gesetz zur Bereinigung des Bundesrechts in Geschäftsbereich des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit - Legge per il riordino della legislazione federale nel settore di competenza del ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza atomica (Rechtsbereinigungsgesetz Umwelt RGU) vom 11. August 2009 (BGBl. I, S. 2723)

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl109s2723.pdf%27%5D

Il progetto di codice ambientale federale (*Umweltgesetzbuch-UGB*), dopo una gestazione ventennale, si è arenato nel febbraio del 2009 a causa dell'opposizione della Baviera e della resistenza della frazione parlamentare CDU/CSU.

Dalle sue ceneri sono nati quattro progetti di legge governativi, che hanno seguito un iter parlamentare simile e sono stati approvati e pubblicati nello stesso periodo: una sorta di "pacchetto ambientale" che ha in parte raggiunto alcune delle finalità che si proponeva il codice ambientale. L'obiettivo fondamentale è quello di garantire una regolamentazione omogenea di alcune materie particolarmente importanti nel settore della tutela



dell'ambiente che, a seguito della riforma federalista del 2006, ricadono nell'ambito delle materie di legislazione concorrente (art. 72 GG).

In mancanza di una precisa regolamentazione federale si correva il rischio che finissero per essere regolate in maniera frammentaria e disomogenea nei diversi *Länder*.

La prima legge riscrive integralmente la legge federale sulla protezione della natura (*Bundesnaturschutzgesetz*) e si riallaccia alla legislazione federale precedente alla riforma federalista per quanto riguarda i principi fondamentali, che vengono aggiornati con le tecniche che nel corso degli anni hanno dato i migliori risultati nella protezione dell'ambiente, come le *Flächenpools* (gruppi di superficie) e gli *Ökokontos* (conti ecologici).

Vengono integrati nella cornice normativa federale alcune delle norme speciali finora oggetto di regolamentazione a livello statale, come in particolare quelle volte alla protezione generale delle specie ed alla tutela di specie animali e vegetali che per la loro rarità o per il pericolo cui sono sottoposte meritano una protezione maggiore, oppure quelle relative al divieto di potare alberi e arbusti durante il periodo della nidificazione. Per la prima volta viene introdotta una sezione riguardante la tutela delle aree costiere, ovvero delle acque marine, dei vegetali e degli animali all'interno dell'area delle 12 miglia marine.

La legge sul diritto delle acque riscrive completamente, all'art. 1, la legge sul bilancio idrico (*Wasserhaushaltgesetz – WHG*), introducendo numerose novità in materia e proponendo una cornice legislativa maggiormente trasparente, sistematica e comprensibile, adeguata agli standard tecnologici in materia di protezione ambientale. Viene armonizzato e semplificato il sistema delle autorizzazioni per i progetti di gestione delle acque e si effettua uno spostamento della normazione di dettaglio dalla legge ai regolamenti attuativi. Si ampliano le parti relative alla gestione delle acque superficiali, in particolare riguardo alla portata minima, all'utilizzo dell'energia idrica e alle corsie idriche d'emergenza. Si riducono a norme di principio le parti relative alle sostanze pericolose per le acque, regolati in dettaglio con regolamenti federali. Si introducono principi uniformi per tutto il territorio federale per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico e le sorgenti termali. Infine, si regola in modo esaustivo il tema dello smaltimento delle acque di scarico e delle piene.

La legge sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti contiene le norme elaborate nell'ambito del progetto UGB per colmare le lacune legislative in materia. L'aumento dei casi di patologie legate all'esposizione a questo tipo di radiazioni ha spinto verso una regolamentazione restrittiva in particolare nei riguardi dei minorenni, che d'ora in poi non potranno più sottoporsi alle sedute abbronzanti nei centri estetici. Ulteriori limitazioni all'utilizzo di radiazioni non ionizzanti con finalità estetiche potranno essere previste attraverso i regolamenti attuativi. In ambito terapeutico, l'utilizzo delle radiazioni non ionizzanti oltre una determinata frequenza sarà possibile solo quando sarà reputato conveniente in termini di costi-benefici in una valutazione effettuata da personale medico.

La legge di riordino normativo nel settore di competenza del ministero dell'ambiente appartiene al progetto specifico *Rechtsbereinigung* nell'ambito dell'iniziativa di smantellamento burocratico (*Initiative Bürokratieabbau*) inaugurata nel 2003. La legge prevede l'eliminazione completa di 14 leggi e regolamenti e l'eliminazione parziale di sei altre leggi. Vengono inoltre modificate alcune norme che prevedevano, nell'ambito della legislazione "di cornice" ormai eliminata dalla Costituzione, alcuni adempimenti legislativi a carico dei *Länder*.



Germania

Legge

TEST GENETICI

Gesetz über genetische Untersuchungen bei Menschen vom 31 Juli 2009 (Gendiagnostikgesetz - GenDG) - Legge sugli accertamenti genetici sulle persone (BGBl. I, S. 2529)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*\[@attr id=%27bgbl109s2529.pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*[@attr id=%27bgbl109s2529.pdf%27%5D)

Dopo sei anni di dibattiti parlamentari, iniziati durante i lavori della Commissione d'inchiesta sui rapporti tra etica e diritto nella medicina moderna (XIV legislatura), con l'assenso del *Bundesrat* è divenuta legge la proposta di legge governativa riguardante i test genetici sulle persone. Scopo della legge, in vigore dal 1° febbraio 2010, è quello, espresso nell'articolo 1, di stabilire i presupposti per l'effettuazione di test genetici e per l'utilizzo delle informazioni grazie ad essi ottenute, al fine di impedire discriminazioni fondate su caratteristiche genetiche e di garantire il rispetto e la salvaguardia della dignità umana e il diritto di autodeterminazione informativa (*Informationelle Selbstimmung*).

La legge, che non si applica ai test genetici effettuati nell'ambito della ricerca scientifica e delle indagini penali o legate al contenimento di pandemie infettive, stabilisce un divieto generale di discriminare una persona in base alle proprie caratteristiche genetiche o a quelle di un suo parente, ovvero in base alla sua volontà o meno di sottoporsi ad un test genetico.

Al fine di assicurare alti standard qualitativi ai test genetici, si stabilisce che questi possano essere effettuati esclusivamente presso centri accreditati, nei quali operi solo personale altamente qualificato, utilizzando metodologie e strumenti diagnostici adeguati all'avanzamento delle conoscenze e delle tecnologie. In particolare si stabilisce che le analisi genetiche diagnostiche possano essere effettuate solo da medici specializzati in genetica umana per le analisi genetiche predittive.

Grande attenzione viene posta sul consenso della persona che si sottopone ad indagine genetica: esso deve essere espresso per iscritto e in modo esplicito al medico responsabile e deve riguardare sia la portata delle analisi che la modalità di comunicazione dei risultati dell'indagine. Il consenso può essere ritirato in qualunque momento dall'interessato, anche oralmente. Prima di esprimere il consenso, il paziente deve essere dettagliatamente informato riguardo alle caratteristiche e alle finalità delle analisi genetiche, agli eventuali rischi per la salute, ai propri diritti e alla possibilità di appellarsi alla commissione sui test genetici in caso di *screening* genetico.

I risultati dei test genetici possono essere comunicati esclusivamente al paziente e al medico che ha compiuto le analisi, a meno che il paziente non autorizzi espressamente e per iscritto una comunicazione a terzi. Al paziente viene inoltre riconosciuto il diritto di non sapere (*Recht auf Nichtwissen*), ossia di non venire a conoscenza, in tutto o in parte, dei risultati delle analisi.

segue



I test genetici su persone incapaci di esprimere il proprio consenso possono essere compiuti solo quando possano servire a curare una patologia o a prevenirla, quando non comportino rischi per il paziente e il tutore abbia formulato il proprio assenso.

I test genetici prenatali (art. 15) possono essere effettuati solo per scopi medici e nel caso in cui si possa scongiurare, attraverso di essi, un pericolo per la salute del feto o dell'embrione, oppure sia previsto un intervento medico prenatale che possa essere influenzato dai risultati dei test. Nel caso in cui il sesso dell'embrione venga determinato in occasione di un test genetico, questo potrà essere comunicato alla madre solo dopo la dodicesima settimana di gestazione.

Uno spazio specifico viene dedicato alla regolamentazione delle indagini genetiche al di fuori degli scopi medici.

I test per l'accertamento della paternità (art. 18) sono consentiti solo con il consenso espresso delle persone coinvolte, possono essere svolti solo da medici o da personale con equivalente formazione. Test di paternità possono essere svolti anche al fine di determinare responsabilità penali nei reati previsti dagli artt. 176-179 del codice penale (violenza sessuale).

Le indagini genetiche compiute da aziende assicurative sono consentite solo quando riguardino contratti con premi superiori ai 300.000 euro, mentre nel settore della medicina del lavoro le indagini sono permesse esclusivamente nel caso in cui siano necessarie per determinare le circostanze lavorative che possono essere pericolose per gravi condizioni patologiche del lavoratore. Il Governo federale può autorizzare indagini genetiche nell'ambito della medicina del lavoro nel caso in cui siano necessarie per determinare condizioni di pericolo per il lavoratore, quando sia altamente probabile il verificarsi di determinate patologie nel lavoratore e quando questa metodologia di analisi sia la preferita dai lavoratori. Anche in questo settore viene ribadito il divieto di effettuare discriminazioni fondate su caratteristiche genetiche o sull'assenso prestato o negato da parte del lavoratore all'effettuazione di determinati test genetici.

Presso l'Istituto Robert-Koch viene costituita una commissione indipendente, composta da medici, ricercatori, giuristi e filosofi, così come da rappresentanti per la tutela degli interessi delle associazioni dei pazienti, dei disabili e dei consumatori. Compito della commissione sarà quello di accertare l'evolversi delle tecnologie di analisi genetica e di determinarne le conseguenze sulle attività regolate nella legge.



Germania

Legge

TESTAMENTO BIOLOGICO

Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts vom 29. Juli 2009 – Terza legge di modifica della normativa sull'amministrazione di sostegno (BGBL. I, S. 2286)

[\(http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBL&bk=Bundesanzeiger_BGBL&start=/*\[f@attr_id=%27bgbl109s2286.pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBL&bk=Bundesanzeiger_BGBL&start=/*[f@attr_id=%27bgbl109s2286.pdf%27%5D))

Lo scorso 18 giugno il *Bundestag* ha approvato in terza lettura, con una maggioranza di 317 voti contro 233, il progetto di legge presentato dalla SPD e dalla FDP in materia di testamento biologico.

La legge di modifica della normativa sull'amministrazione di sostegno interviene sul codice civile (*Bürgerliche Gesetzbuch*) introducendo due nuovi articoli e modificandone radicalmente un terzo. In particolare viene introdotto l'articolo 1901a, dedicato alla Dichiarazione di volontà del paziente (*Patientenverfügung*), nel quale si stabilisce che qualunque maggiorenne in grado di esprimere il proprio consenso può lasciare per iscritto le sue indicazioni per quanto riguarda gli interventi medici o di cura ai quali potrebbe essere sottoposto in futuro. In questo caso è compito dell'assistente nominato dal tribunale tutelare, ai sensi dell'art. 1896 BGB (*Betreuer*), di verificare l'applicabilità di tali disposizioni al caso specifico. La dichiarazione di volontà può essere revocata in qualsiasi momento.

Nel caso non esista una dichiarazione di volontà, oppure se quella esistente non sia applicabile alle condizioni di vita o di salute attuali, l'assistente deve determinare i desideri e le volontà del paziente in merito al trattamento medico e su questa base decidere se le cure e gli interventi medici siano permessi o preclusi. La presunta volontà del paziente deve essere sostenuta da prove ed occorre in particolare tenere conto delle precedenti dichiarazioni orali o scritte, delle credenze etiche o religiose e degli altri valori personali del paziente. Le disposizioni di volontà si applicano a prescindere dallo stadio della malattia. Nessuno può essere costretto a formulare una tale dichiarazione, nemmeno come clausola per la conclusione di un contratto. Le disposizioni si applicano di conseguenza ai procuratori (*Bevollmächtigte*).

Il nuovo articolo 1901b (Comunicazioni per la determinazione della volontà del paziente) prevede che il medico curante debba indicare quali interventi medici siano adeguati alle condizioni e alla prognosi del paziente. Il medico e l'assistente discutono queste misure tenendo presente la volontà del paziente come fondamento della decisione di cui all'art 1901a. Nel corso di questa determinazione dovrebbe essere data la possibilità ai parenti e alle altre persone più vicine al paziente di esprimere le proprie osservazioni, a meno che ciò non causi un eccessivo ritardo.

segue



La nuova formulazione dell'articolo 1904 prevede che il consenso dato dall'assistente alla volontà del paziente riguardo ad un trattamento medico che possa causare la morte o un danno grave alla sua salute, debba essere ulteriormente approvato dal tribunale di vigilanza (*Betreuungsgerichts*). Senza l'autorizzazione giudiziaria è possibile attuare solo misure che consentano la dilazione del rischio. Analogamente la negazione del consenso o la sua revoca da parte dell'assistente, durante l'accertamento dello stato di salute di un paziente, un trattamento o un intervento medico, necessitano dell'approvazione del tribunale di vigilanza quando ci sia il rischio fondato che il paziente, a causa del mancato intervento o della sua sospensione, muoia o ne abbia un grave danno alla salute. L'autorizzazione del tribunale deve essere concessa se il consenso, il rifiuto o la revoca siano conformi alla volontà del paziente; non è necessaria, invece, nel caso in cui tra l'assistente e il medico curante vi sia accordo riguardo alla conformità di un trattamento medico alla volontà del paziente.



Spagna

Decreto legge

SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

Real Decreto-ley 10/2009, de 13 de agosto, por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción (BOE núm. 197)

<http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/15/pdfs/BOE-A-2009-13496.pdf>

Uno degli effetti maggiormente visibili della crisi economica ancora in corso in Spagna, così come in molti altri paesi europei, è il notevole incremento del tasso di disoccupazione, avvenuto nell'ultimo anno e mezzo. Al fine di contrastare tale fenomeno, il Governo spagnolo, mediante l'approvazione del presente decreto legge, ha introdotto un programma temporaneo di protezione dalla disoccupazione e di reinserimento lavorativo.

Il programma è destinato ai soggetti che non abbiano più diritto al percepimento di sussidi di disoccupazione, in base alle normative vigenti, e che si trovino in particolari difficoltà economiche; ad essi verrà corrisposta la somma di 420 euro mensili per sei mesi, da richiedere entro sessanta giorni dalla perdita dei precedenti sussidi. I beneficiari di tale prestazione di disoccupazione straordinaria (*prestación por desempleo extraordinaria*), in dettaglio, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- età inferiore a 65 anni;
- reddito complessivo, personale e familiare, non superiore al 75% del Salario Minimo Interprofessionale;
- iscrizione alle liste di collocamento.
- sottoscrizione di un impegno a partecipare ad attività di formazione volte al reinserimento nel mondo del lavoro.

Quest'ultimo requisito, in linea con le politiche attive del lavoro perseguite dalla maggioranza dei paesi europei, costituisce l'aspetto propositivo del programma, in aggiunta all'altro versante di carattere assistenziale. La definizione dei contenuti delle attività, volte al reinserimento dei lavoratori disoccupati, così come il loro finanziamento, sono affidati ai servizi pubblici di collocamento competenti per territorio.

Il finanziamento della spesa per l'erogazione della prestazione di disoccupazione straordinaria è invece a carico del bilancio del Servizio pubblico di collocamento statale, inserito nel Bilancio generale dello Stato, e ammonta a 345 milioni di euro.





Stati Uniti d'America

Progetto di legge

SANITÀ PUBBLICA

America's Affordable Health Choices Act of 2009 (House Resolution 3200)

(Progetto di legge presentato alla Camera dei Rappresentanti il 14 luglio 2009)

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h3200ih.txt.pdf

Il primo e corposo testo (1017 pagine) presentato per avviare, presso la Camera dei Rappresentanti, la riforma del sistema sanitario negli Stati Uniti voluta dal Presidente Obama “al fine di garantire un’assistenza sanitaria sostenibile e di qualità per tutti gli americani e di ridurre la spesa per la salute”, contiene alcuni principi fondamentali riguardanti i piani assicurativi sanitari e i soggetti che li forniscono:

- assistenza sanitaria garantita per tutti gli individui e da parte di tutti i datori di lavoro, con meccanismi automatici di rinnovo;
- divieto di esclusioni in base a condizioni preesistenti;
- divieto di differenziazione dei premi assicurativi per motivi diversi dall’età, dalla situazione familiare e dalla collocazione geografica dell’assicurato;
- divieto di rescissione delle polizze assicurative, se non nei casi di chiaro e provato tentativo di frode da parte dell’assicurato.

Il progetto specifica i contenuti assicurativi obbligatori che devono essere presenti nei piani sanitari in questione (*qualified health benefits plans*):

- ricoveri in ospedale;
- prescrizioni di farmaci;
- servizi di salute mentale;
- cure preventive;
- assistenza per la maternità;
- servizi e apparecchi sanitari per le cure dentistiche, oculistiche e audiologiche per i bambini.

Sono inoltre stabiliti i limiti massimi annuali di spesa straordinaria per ciascun assicurato (*out-of pocket thresholds*), con riferimento a servizi non coperti dai piani sanitari, fissati rispettivamente in 5.000 dollari per gli individui e 10.000 dollari per i nuclei familiari.

Un altro dei punti qualificanti del progetto è la creazione di un’agenzia indipendente, denominata *Health Choices Administration*, diretta da un *Health Choices Commissioner*, scelto dal Presidente degli Stati Uniti con il parere favorevole del Senato, incaricata, tra l’altro, di avviare e gestire la *Health Insurance Exchange*, intesa come una sorta di borsa

segue



per l'offerta dei piani assistenziali, alla quale parteciperebbero, in condizioni di trasparenza e concorrenza, le assicurazioni private, con l'aggiunta di un piano sanitario pubblico (*public health insurance option*); per gli individui con redditi familiari inferiori ad 88.000 dollari all'anno, che si rivolgono alla *Health Insurance Exchange*, sono previsti aiuti federali per il pagamento dei premi assicurativi e il sostenimento di altri costi accessori.

Uno dei versanti controversi della riforma è invece costituito dai costi complessivi dell'operazione e, soprattutto, dalle sue modalità di finanziamento.

Il progetto in esame prevede, in primo luogo, l'istituzione di una sovrattassa straordinaria e progressiva sulle fasce di reddito più alte (*Surcharge on High Income Individuals*), a partire dai redditi familiari superiori ai 350.000 dollari annuali. In particolare sono stabilite le seguenti imposte:

- 1% per i redditi familiari compresi tra 350.000 e 500.000 dollari annui;
- 1,5% per i redditi familiari compresi tra 500.000 e 1.000.000 di dollari annui;
- 5,4% per i redditi familiari superiori a 1.000.000 di dollari annui.

Sono inoltre previste tasse sia per gli individui che non vogliono sottoscrivere un piano di assicurazione sanitaria (2,5% del reddito annuale), sia per i datori di lavoro che non offrono assicurazioni sanitarie ai propri dipendenti, né versano loro contributi per la sottoscrizione di un piano assistenziale disponibile presso la *Health Insurance Exchange*. Le tasse per i datori di lavoro sono progressive, calcolate in percentuale rispetto al monte salari dell'impresa (con esenzione delle imprese con un monte salari inferiore a 250.000 dollari annui). In dettaglio:

- 2% per i monte salari compresi tra 250.000 e 300.000 dollari annui;
- 4% per i monte salari compresi tra 300.000 e 350.000 dollari annui;
- 6% per i monte salari compresi tra 350.000 e 400.000 dollari annui;
- 8% per i monte salari superiori a 400.000 dollari annui.

Il progetto contiene infine disposizioni di modifica dei programmi assistenziali *Medicare* (per gli anziani) e *Medicaid* (per i poveri), dirette principalmente a estenderne i beneficiari, potenziarne i servizi di assistenza primaria e, al tempo stesso, contrastare gli sprechi, gli abusi e i tentativi di frode.

Indice delle voci

AMBIENTE – TUTELA (FR, DE)	33, 37
BANCHE (DE)	26
COSTITUZIONE - RIFORMA (DE)	14
DIFESA (FR).....	9
DIFESA (FR).....	11
EVASIONI FISCALI (DE).....	28
FUNZIONARI PUBBLICI (FR)	12
GIUSTIZIA – COOPERAZIONE (DE).....	20
OSPEDALI (FR)	35
PARLAMENTO (UK)	21
PROCESSO PENALE (DE)	16
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DE)	18
RADIOTELEVISIONE – FINANZIAMENTI (ES)	29
SANITA' (FR).....	35
SANITÀ PUBBLICA (US).....	44
SERVIZI DI INFORMAZIONE (DE)	14
SICUREZZA (FR)	11
SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE (ES).....	43
TEST GENETICI (DE)	39
TESTAMENTO BIOLOGICO (DE)	41
TRATTATO DI PRÜM (DE)	20
TURISMO (FR).....	25

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America